



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maika Marini,
nella causa civile di I grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2013,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

ritenuto che la causa non sia sufficientemente istruita,
rilevato che, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “le
prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini
dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari
hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile
e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie,
indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate,
essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che
completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla
mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso
la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di
informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (Cass. 8883 del 2020);

ritenuto pertanto che, a fronte della eccezione spiegata dalla parte opponente
sin dall'atto introduttivo del giudizio in ordine alla illegittima applicazione di
interessi usurari, sia necessario integrare la consulenza tecnica d'ufficio sul punto,

ritenuto di dover sottoporre al Ctu il seguente quesito:

“Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della
pattuzione degli interessi successiva alla legge 108 del 1996, o dell'esercizio dello
ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia.

2) Calcolo in caso di usura originaria:

Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o
successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di
causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia



rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;

3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:

A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati"

B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse".

P.Q.M.

- rimette la causa sul ruolo istruttorio,
- sottopone al Ctu già nominato e ancora sotto il giuramento di rito l'accertamento integrativo di cui in motivazione;
- fissa l'udienza del 4 febbraio 2021, ore 10,45, alla quale convoca il CTU per il conferimento dell'incarico integrativo.

Latina 29 dicembre 2020

Il Giudice
Maika Marini

